



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la lettura dei contatori e il prelievo delle tasse dell'acqua potabile - 2024

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- visto l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- visto l'art. 51, 52, 53, 54, 55, 56 del regolamento comunale per l'erogazione di acqua potabile,
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

o r d i n a:

Art. 1 Lettura dei contatori (artt. 46 cpv. 3 e 53 cpv. 7) e determinazione del consumo

La lettura del contatore avviene annualmente a scadenze regolari. Di principio è prevista in questo ambito l'autocertificazione mediante l'invio del formulario fornito dall'amministrazione per la lettura entro i termini indicati su di esso.

Sono possibili in ogni momento verifiche da parte del Comune circa la plausibilità dei dati autocertificati dall'utente.

Il consumo è tassato sulla base della differenza fra la nuova lettura del contatore e quella precedente riportata sul formulario di autocertificazione.

Il consumo di un contatore la cui lettura non è avvenuta entro la scadenza fissata dal Comune per il controllo, la prima volta è attribuito d'ufficio, di norma, calcolandolo sulla base del consumo rilevato l'anno precedente.

A partire dalla seconda mancata lettura del contatore tramite autocertificazione, l'amministrazione comunale prenderà contatto con il proprietario dell'impianto per concordare un appuntamento per procedere con la lettura da parte di un suo addetto incaricato. Il proprietario deve rendersi raggiungibile e deve adoperarsi affinché la lettura possa avvenire nel modo più tempestivo possibile, incaricando, nel caso, anche una terza persona di fiducia.

In caso di attribuzioni d'ufficio, dovute alla mancata presentazione da parte dell'utente della lettura del contatore, i m³ di acqua in eccesso saranno automaticamente tenuti in considerazione sui successivi formulari di autocertificazione quale base di partenza per il calcolo



dei consumi e delle relative tassazioni sin tanto che le letture del consumo reale non supereranno il valore attribuito d'ufficio.

Art. 2 Tariffe delle tasse dell'acqua potabile

Le tariffe dell'acqua potabile sono così definite (artt. 51-54 REAP).

Tassa d'allacciamento – art. 51 REAP

Allacciamento con diametro fino a 30 mm	CHF	1'000.--
Allacciamento con diametro da 31 a 40 mm	CHF	1'500.--
Allacciamento con diametro da 41 a 50 mm	CHF	2'000.--
Allacciamento con diametro da 51 a 60 mm	CHF	2'500.--
Allacciamento con diametro oltre 60 mm	CHF	3'000.--

Tassa noleggio annuale contatore – art. 52 REAP

Per contatore/anno fino a 20 mm	CHF	10.--
Per contatore/anno da 21 a 25 mm	CHF	15.--
Per contatore/anno da 26 a 32 mm	CHF	15.--
Per contatore/anno da 33 a 40 mm	CHF	20.--
Per contatore/anno con calibri oltre ai 40 mm	CHF	25.--

Tassa di consumo annuale – art. 53 REAP

Tassa base	CHF	180.--
La tassa base è ridotta del 50% per orti, pollai, garage e cascinali inabitabili		
Tassa consumo al m ³	CHF	1.50
Tassa base per piscine al m ³ di volume della piscina.	CHF	6.--

Tassa per uso temporaneo – art. 54 REAP

Tassa base	CHF	180.--
Tassa consumo al m ³	CHF	1.50

A tutti gli importi sopra indicati sarà aggiunta l'IVA.

Art. 3 Periodo di pertinenza della fattura

Le tasse emesse riguardano l'intero anno civile indicato sulle rispettive fatture.

Art. 4 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (di 30 giorni: art. 192 LOC).



Art. 5 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 23 ottobre al 23 novembre 2023, compresi.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e abroga ogni altra ordinanza ad essa contraria.

Per il Municipio

Il Sindaco:


Giovanni Berardi



Il Segretario


Daniele Jarmorini

Ris. Mun. 2456 del 16 ottobre 2023

6937 Breno, 23 ottobre 2023